



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE

Allegato A

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2015

PREMESSA

Il Piano regionale degli interventi in favore della famiglia - anno 2015, redatto ai sensi della L.R. 2 maggio 1995, n. 95, definisce la destinazione delle risorse di cui alle LL.RR. Legge Regionale del 08/01/2015, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Abruzzo”; e Legge Regionale del 08/01/2015, n. 3 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 - Bilancio Pluriennale 2015-2017”, pari a € 450.000,00, al sostegno e alla promozione della genitorialità, al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socio-assistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse che versino in particolari difficoltà o per le quali si evidenzia rischio di marginalità sociale.

Gli interventi proposti con il Piano, considerata la limitatezza delle risorse, al fine di evitare duplicazioni con servizi finanziati da altre misure intervenute dopo la L.R. 2 maggio 1995, n. 95, si concentreranno per l’anno 2015 sui seguenti obiettivi e finalità strategiche:

1. garantire l’assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare in favore dei bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche, negli Ambiti territoriali sociali dove questo servizio non sia stato attivato nel Piano di zona;
2. individuare, selezionare, formare, supportare, le famiglie disposte a dare accoglienza a minori, donne, madri e gestanti in difficoltà, che versino in situazione di difficoltà;
3. promuovere azioni di sostegno prioritarie per le famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale;
4. promuovere l’attività dei consultori, pubblici e privati, come disciplinati dalla normativa vigente adottata in materia di politiche della salute, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
 - garantire l’assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili e per promuovere la genitorialità positiva;
 - assicurare alle donne l’informazione finalizzata alla tutela della salute del nascituro;
 - garantire l’assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l’educazione dei figli;
 - garantire l’assistenza psicologica nei casi di separazione dei coniugi;
 - offrire l’informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia;
 - sostenere gli adolescenti in difficoltà e le loro famiglie;
 - interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica;



5. promuovere l'attività sociale anche attraverso l'associazionismo privato e senza scopo di lucro al fine di sostenere le famiglie, garantire l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
6. valorizzare iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, in particolare promuovendo l'auto-mutuo-aiuto con il coinvolgimento di famiglie che vivono un disagio comune;
7. tutelare e sostenere il benessere psicofisico della famiglia, anche attraverso piani personalizzati, con misure ed attenzioni rivolte alla donna, alla coppia, al bambino e all'adolescente.

Gli obiettivi sopra specificati confluiscono nelle tre Sezioni di intervento, Sezione A, Sezione B e Sezione C, per le quali sono individuati specifici soggetti attuatori.

Il piano di interventi a favore della famiglia per l'annualità 2015, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a € 450.000,00, disposto ai sensi della Legge Regionale del 08/01/2015, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Abruzzo" e Legge Regionale del 08/01/2015, n. 3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 - Bilancio Pluriennale 2015-2017", stabilisce per ciascuna Sezione le seguenti risorse:

Sezione A	€ 250.000,00
Sezione B	€ 100.000,00
Sezione C	€ 100.000,00

Art. 1 Sezione A

1. Per la Sezione A possono presentare istanza di partecipazione in adesione al presente Piano gli Enti degli Ambiti Territoriali Sociali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 328/2000 con Verbale del Consiglio Regionale n. 47/2 del 24.10.2006.
2. Le risorse finanziarie per la presente Sezione ammontano a € 250.000,00.
3. A pena di esclusione:
 - L'istanza progettuale deve essere rappresentativa almeno del 50% dei Comuni appartenenti all'Ambito, o del 70% della popolazione residente per Ambito alla data dell'ultima rilevazione ISTAT (31.12.2014).
 - il progetto, redatto sulla Scheda di Progetto, Allegato B, deve essere approvato con deliberazione della Giunta comunale per i Comuni, con altro atto previsto per le forme associative ai sensi della vigente normativa; l'atto deve essere corredato di verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
 - L'atto sopra citato deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico dell'Ente, pari al 30% dell'importo complessivo del progetto.
 - L'Ente di Ambito Sociale può presentare un solo progetto, per una o più azioni ricomprese tra gli obiettivi del presente Piano.
 - Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 20.000,00.
4. Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria stabilita per la presente Sezione.
5. I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:



- assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare in favore di minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, negli Ambiti territoriali sociali dove questo servizio non sia stato attivato nel Piano di zona;
 - individuazione, selezione, formazione, supporto a favore di famiglie disposte a dare accoglienza a minori, donne, madri e gestanti in difficoltà, che versino in situazione di difficoltà;
 - azioni di sostegno prioritarie per le famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale.
6. I progetti presentati dagli Enti di ambito Sociale devono privilegiare azioni e servizi non coperti nell'ambito del Piano di zona dei servizi sociali.

Art. 2 Sezione B

1. Per la Sezione B sono possono presentare istanza di partecipazione in adesione al presente Piano i Consultori familiari pubblici e privati come individuati dalla Legge n. 405 del 29 Luglio 1975.
2. Le risorse finanziarie per la presente Sezione ammontano a € 100.000,00.
3. A pena di esclusione:
 - i Consultori familiari pubblici e i Consultori familiari privati possono presentare un solo progetto.
 - Il progetto, redatto utilizzando lo Schema di domanda, Allegato B, deve essere approvato:
 - con deliberazione del Direttore generale della ASL per i Consultori familiari pubblici;
 - con verbale del Consiglio di Amministrazione per i Consultori familiari privati e trasmesso con nota sottoscritta in originale dal rappresentante legale, che allega copia del proprio documento di identità.
 - L'atto di approvazione del progetto deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico del Consultorio, pari al 30% del valore complessivo del progetto.
 - Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 16.000,00.
4. Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per la presente Sezione.
5. I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:
 - assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili e azioni di formazione finalizzate alla genitorialità positiva;
 - azioni di informazione alle donne finalizzate alla tutela della salute del nascituro;
 - assistenza psicologica e sociale alle famiglie e consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
 - assistenza psicologica nei casi di separazione dei coniugi;
 - informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia;
 - azioni di sostegno e accompagnamento in favore degli adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie;
 - interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica.
6. Per lo svolgimento di tali servizi i Consultori devono prevedere uno specifico progetto, il cui finanziamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici ricevuti per il funzionamento del Consultorio stesso.



Art. 3 Sezione C

1. Per la Sezione C possono presentare istanza di partecipazione in adesione al presente Piano le Associazioni di famiglie e le Associazioni per la famiglia iscritte al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37.
2. Le risorse finanziarie per la presente Sezione ammontano a € 100.000,00
3. A pena di esclusione:
 - Ogni Associazione può presentare un solo progetto, che deve essere:
 - redatto sulla Scheda di Progetto, Allegato B;
 - approvato con verbale dell'organo esecutivo dell'Associazione;
 - corredato di copia conforme all'originale dello Statuto;
 - corredato di copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione al Registro del Volontariato;
 - trasmesso con nota sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'Associazione, che allega copia del proprio documento di identità.
 - L'atto di approvazione del progetto deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico dell'Associazione, pari al 30% del valore complessivo del progetto.
 - Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 8.000,00.
4. Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per la presente Sezione.
5. I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:
 - azioni di promozione dell'auto-mutuo-aiuto tra le famiglie, azioni di promozione di reti di solidarietà tra le famiglie e attivazione di interventi mirati alla valorizzazione delle abilità nei soggetti disabili;
 - azioni tese a favorire la realizzazione di attività ludiche ed educative rivolte ai bambini;
 - azioni tese a favorire la promozione e la diffusione degli interventi di sostegno ai genitori nel percorso di crescita e formazione dei figli, con particolare riguardo alle problematiche relative alle varie fasi dello sviluppo della persona, alle problematiche affettive, di identità e sessuali, ai conflitti familiari, nonché alla integrazione scolastica e sociale;
 - azioni tese a realizzare punti privilegiati di ascolto per le famiglie ed in particolare per quelle ove sono presenti soggetti fragili;
 - azioni tese a promuovere interventi di ascolto, di sostegno, di prevenzione e di cura in relazione ai fenomeni di violenza e maltrattamento in ambito familiare ed in particolare contro le donne e i minori, assicurando il collegamento con le associazioni di tutela.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle istanze

1. Le istanze progettuali per tutte le Sezioni di intervento previste dal presente Piano devono essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando la "Scheda di Progetto" Allegato B, disponibile in formato MS Word sul sito www.osr.regione.abruzzo.it e devono essere inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo Raccomandata AR alla Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e il Welfare Servizio "Politiche per il benessere sociale"– Via Conte di Ruvo, 74- 65100 – Pescara.



2. L'istanza deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale sul B.U.R.A.T.
3. Per la determinazione della data di spedizione, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.
4. Sul plico deve essere riportata l'indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "Piano regionale di interventi in favore della famiglia 2015".

Art. 5 Condizioni di ricevibilità

1. Il competente Servizio provvede alla verifica delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle proposte progettuali pervenute.
2. Non sono considerati ricevibili i plichi:
 - trasmessi successivamente alla scadenza dei termini di cui all'Art. 4;
 - privi della dicitura di cui all'Art. 4;
 - consegnati a mano o con modalità difformi da quelle previste dall'Art. 4.

Art. 6 Cause di inammissibilità

1. Il competente Servizio provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute.
2. Sono ritenute non ammissibili le istanze progettuali:
 - presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Piano;
 - redatte su modello non conforme allo "Schema di domanda";
 - per la Sezione C prive di copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.08.1993, n. 37, per le Associazioni di famiglie e per le Associazioni per la famiglia, documentata;
 - per la Sezione C prive di copia conforme all'originale dello Statuto dell'Associazione;
 - prive dell'atto formale dell'organo decisionale con cui si approva il progetto, contenente anche la specificazione dell'impegno di spesa a carico del soggetto proponente, a titolo di cofinanziamento, nella misura precisata per ciascuna Sezione di intervento;
 - che presentino un importo massimo del progetto non in conformità ai limiti stabiliti per ciascuna Sezione di intervento;
 - i cui documenti da produrre in allegato alla domanda non sono in originale o in copia conforme all'originale, mediante dichiarazioni a firma del legale rappresentante ai sensi di DPR 445/2000, corredate di documento di identità.
3. Costituisce, altresì, causa di non ammissibilità il mancato rispetto da parte dei soggetti istanti di una qualsiasi delle prescrizioni, sia procedurali che formali previste dal presente Piano.



Art. 7

Procedure di valutazione dei progetti

1. I progetti ritenuti ricevibili e ammissibili sono sottoposti alla valutazione da parte di una apposita Commissione, costituita con atto dirigenziale.
2. Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per ciascun progetto è pari a 100.
3. La Commissione esamina i progetti relativi alle tre Sezioni di intervento e li valuta assegnando i relativi punteggi in base ai criteri di seguito riportati:
 - a. Coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano regionale e in relazione ai bisogni rilevati **Punti da 0 a 20**
 - b. Apporto di collaborazione al progetto, comunque documentato, con altri servizi, iniziative e attività esistenti sul territorio (es. Collegamento a servizi previsti nei Piani di Zona vigenti, a servizi offerti dalle Aziende ASL, Scuole, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Parrocchie, ecc.) **Punti da 0 a 15**
 - c. Individuazione di forme di partecipazione attiva delle famiglie nella fase di ideazione, gestione e valutazione del progetto. **Punti da 0 a 15**
 - d. Risorse organizzative e professionali impegnate nel progetto funzionali all'attivazione della iniziativa. **Punti da 0 a 15**
 - e. Coerenza del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa. **Punti da 0 a 20**
 - f. Individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale dei progetti. **Punti da 0 a 5**
 - g. Ricaduta degli effetti del servizio proposto con l'attività progettuale sul territorio. **Punti da 0 a 5**
 - h. Innovazione ed originalità dell'idea espressa dal progetto. **Punti da 0 a 5**
4. In esito alla valutazione di merito rimessa dalla Commissione, il Servizio competente in materia di gestione redige tre distinte graduatorie, una per ogni Sezione di intervento. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul B.U.R.A.T. e sul sito dell'Osservatorio Sociale Regionale. Il medesimo Servizio cura la notifica degli esiti valutativi a tutti i soggetti istanti.
5. Nella redazione delle graduatorie il Servizio competente procede all'assegnazione del contributo regionale nella misura stabilita per ogni Sezione di intervento, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, definita per ciascuna Sezione, prevedendo l'assegnazione, per l'ultimo soggetto posto in graduatoria, di un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e l'ammontare di quanto già assegnato fino alla penultima posizione.
6. Il Servizio competente si riserva la possibilità di attribuire le risorse non utilizzate nella specifica Sezione di intervento ad altra Sezione, per la quale le istanze risultino eccedenti alla relativa disponibilità finanziaria, privilegiando la Sezione per la quale sono pervenute più istanze.

Art. 8

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei contributi ai soggetti ammessi, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, una per ogni Sezione di intervento.
2. La liquidazione delle somme spettanti è disposta con le seguenti modalità:
 - il 70% del contributo è liquidato a cura del Servizio competente ad avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti risultati beneficiari, del concreto inizio



delle attività progettuali. Tale comunicazione deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo, la data di inizio concreto del progetto deve essere compresa nel termine dei 60 giorni;

- il 30% è liquidato a cura del Servizio competente a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, in conformità al quadro economico redatto in sede di preventivo, unitamente alla relazione finale descrittiva delle diverse fasi operative e dei risultati finali conseguiti.
3. I progetti hanno una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con atto formale dell'organismo beneficiario e, a pena di decadenza, deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dal termine di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Servizio competente a fronte di specifiche istanze, per giustificati motivi.

Art. 9 Revoca dei contributi

1. I contributi assegnati sono revocati dal Servizio competente qualora i soggetti beneficiari non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta con le modalità e nei termini di cui all'Art. 8, comma 2.